



Tribunale di Bari

Quarta sezione

RG: 11/2022

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento RG 11/2022 avente a oggetto la proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art. 12-bis della L. n. 3/2012, presentata da MARIA DOMENICA DILEO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Saverio Regano e Annamaria Rella

ricorrente

nei confronti di

massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 08.04.2022 DILEO MARIA DOMENICA – premesso di non essere soggetta alle procedure concorsuali previste dal R.D. n. 267/1942, di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012, d'essersi trovata in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato dal ricorso al credito bancario quale fideiussore per far fronte alle esposizioni finanziarie dell'ex marito ed alle proprie necessità quotidiane – proponeva, ex art. 7, 1° comma, L. n. 3/2012, avvalendosi del Gestore della crisi avv. Giuseppe Alessandro Bentivoglio nominato con provvedimento del 22.04.2021 dell'OCCS – Ordine Avvocati Bari, un piano del consumatore che, a fronte di una debitoria complessiva di € 591.445,94, prevede:

1) il pagamento integrale dei debiti prededucibili pari a € 32.032,16;



- 2) il pagamento dell'importo di € 146.352,53 a fronte di debiti ipotecari pari a €383.811,63;
- 3) il pagamento del 10% dei debiti privilegiati che ammontano a € 55.031,51;
- 4) il pagamento del 3% dei debiti chirografari pari a € 120.570,64;
- 5) l'adempimento con il ricavato della proc. esec. imm. Rg. n. 323/2020, pari a €98.008,75, e con 127 rate mensili dell'importo di € 704,69 derivante dal reddito stipendiale, per un importo complessivo di € 187.504,98.

Il debitore ha proposto di definire esclusivamente la propria esposizione debitoria personale, contratta per scopi estranei all'esercizio d'impresa, risultando qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. n. 3/2012.

Con Decreto del 19.05.2022 si fissava l'udienza del 20.09.2022 per la comparizione del debitore, del gestore della crisi e delle parti interessate.

Con Decreto del 07.06.2022, a seguito di istanza degli avvocati del ricorrente, si anticipava l'udienza per la eventuale omologazione del piano al 21.06.2022.

Con atto del 14.06.2022 si costituiva il creditore Organa SPV Srl che precisava il proprio credito.

Con atto del 20.06.2022 il creditore Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo depositava le proprie osservazioni in merito all'inammissibilità del piano per insussistenza in capo alla debitrice della qualità di consumatore, insussistenza del requisito della meritevolezza, errata qualificazione del credito vantato come chirografario vantando titolo di privilegio, compimento di atti in frode ai creditori, chiedendo il rigetto della proposta di piano del consumatore.

All'udienza del 21.06.2022 veniva sospesa la procedura esecutiva immobiliare n. 323/2020 e concesso breve termine per il deposito di un piano rettificato.

All'udienza del 20.09.2022, rilevato che le spese della procedura esecutiva 323/2020 non erano ancora state liquidate, veniva concesso nuovo rinvio al 04.10.2022 per i conseguenti adempimenti e per adeguare la proposta del piano del consumatore.

Con atto del 03.10.2022 il Gestore della crisi, avv. Bentivoglio, depositava relazione particolareggiata integrativa.

All'udienza del 04.10.2022 la procedura veniva riservata per la decisione.



A seguito dei Decreti del 25.10 e 9.11.2022, il Gestore della crisi ultimava gli adempimenti riguardanti il piano di riparto.

In merito all'insussistenza in capo alla debitrice della qualità di consumatore, si osserva che *"a fronte di indirizzi giurisprudenziali e dottrinali che negano il riconoscimento della qualifica di consumatore al privato che assume una obbligazione fideiussoria, con eventuale garanzia reale, a favore di un terzo per un debito imprenditoriale, la Corte di Giustizia ha viceversa osservato, in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 "devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società"* (Trib. Rovigo, 13.12.2016).

Secondo questa condivisibile impostazione, la qualifica del debitore deve avere riguardo alla qualità del contraente e non alla natura giuridica dell'obbligazione principale: in definitiva, quel che rileva è il collegamento con l'attività professionale eventualmente svolta dal debitore e non dal tipo di obbligazione garantita. Nella specie, essendo la debitrice professoressa in pensione e la garanzia fideiussoria prestata in favore dell'attività imprenditoriale dell'ex marito, va senz'altro riconosciuta alla debitrice la qualità di consumatore.

Sulla meritevolezza, la proposta formulata da Dileo è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 2 L. 3/2012, la cui formulazione attuale non prevede più il criterio della meritevolezza come requisito di ammissibilità della proposta: la normativa attuale, applicabile anche alle procedure già pendenti, impone piuttosto un'indagine complessiva sulla fattibilità del piano, anche in base all'attività ausiliaria del gestore della crisi, della sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, alleggerendo il giudizio sulla condotta del debitore sovraindebitato, censurabile solo ove sia riscontrata colpa grave o dolo o compimento di atti in frode. Si aggiunga che la finalità della legge sul sovraindebitamento è quella di consentire ai consumatori di poter uscire dalla propria situazione di crisi, scongiurando l'eventualità di ricorrere ai circuiti di credito non regolamentati e cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali come la prima casa.

Nel caso di specie non emergono elementi che facciano ritenere la sussistenza di colpa grave, malafede o compimento di atti in frode ai creditori da parte del



debitore nella causazione del suo indebitamento, il cui merito creditizio veniva valutato (anche) dagli istituti eroganti il credito, e che ora si oppongono alla composizione della crisi, con esito positivo al fine della concessione di (ulteriore) credito. Né sono stati allegati fatti da cui desumere che il debitore abbia loro taciuto o celato alcune circostanze che, se all'epoca conosciute dal creditore, avrebbero impedito la concessione del finanziamento.

Sull'inammissibilità del piano per aver compiuto la debitrice atti in frode ai creditori, risulta opportuno distinguere i presupposti che consentono l'esercizio dell'azione revocatoria da quelli che consentono il ricorso a una procedura di composizione della crisi del consumatore. Ciò detto, l'atto di donazione dell'immobile compiuto da Dileo nei confronti della figlia, con atto del 4.05.2015 è senz'altro revocabile, come difatti è stato revocato nel giudizio iscritto al n. RG 14518/2017 e promosso da Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo con sentenza n. 4575/2019 emessa il 10.12.2019 dal Tribunale di Bari, ma la frode rilevante per l'accesso alla procedura non coincide con la frode presupposto della revocatoria, in quanto quest'ultima opera sul piano oggettivo, come oggettiva *deminutio* della garanzia patrimoniale (tanto è vero che per la revocatoria ordinaria non occorre mai indagare l'eventuale dolo specifico, *id est l'intentio nocendi*), mentre la frode del sovraindebitato deve avere un *quid pluris*, deve essere cioè caratterizzata dall'*animus nocendi*, perché possa impedire l'accesso alle procedure *de quibus* (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, IICaso.it 2019, 21735). Si è quindi in presenza un atto revocabile in via ordinaria, ma non necessariamente caratterizzato dall'*intentio nocendi* ai creditori.

Assume quindi importanza dirimente la preordinazione dell'atto dispositivo a frodare le ragioni dei creditori, circostanza che è da escludere quando sia stato dichiarato nel ricorso dal debitore, consentendo, da un lato, l'apprezzamento dell'atto ai fini della composizione della crisi e, dall'altro, la possibilità di agire in revocatoria successivamente all'omologa del piano del consumatore.

Si consideri inoltre che, anche qualora si interpreti l'atto dispositivo come preordinato unicamente a frodare i creditori, a norma dell'art. 7 c. 2 lett. d-quater) l.3/2012, è inammissibile l'accordo di composizione della crisi, e non il piano del consumatore, proposto da chi abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Alla luce delle considerazioni svolte, non può considerarsi l'atto di donazione stipulato in data 04.05.2015 da Dileo come atto in frode tale da rendere inammissibile la domanda di composizione della crisi del consumatore.



Con riferimento alla qualificazione del credito vantato da BCC, il piano sia stato integrato e modificato dal Gestore della crisi dopo i rilievi del creditore, qualificando il credito come ipotecario di 3° grado per € 164.000,00, privilegiato per € 16.321,45 e chirografario per € 52.457,99 + 66.159,65;

detta ricostruzione appare condivisibile anche in base ai documenti agli atti.

Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare il piano.

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore depositato il 08.04.2022 e come integrato con atti del 20.06.2022 e del 3.10.2022 da DILEO MARIA DOMENICA;

dispone l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove confluire gli importi delle rate mensili come in precedenza indicati e versati dall'istante a favore dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

dispone l'acquisizione delle somme ricavate dalla proc. esec. imm. Rg. n. 323/2020;

Dispone, a cura del Gestore della crisi, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d'Appello, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Si comunichi a cura della Cancelleria al proponente e all'avv. Giuseppe Alessandro Bentivoglio nella sua qualità di Gestore della Crisi.

Bari, 5.12.2022

Il Giudice

Assunta Napoliello

